

Consiglio di Stato

Ricorso di

Lina Jori levatrice

Pratica del notaio
Previtali di Verona
con
le Assicurazioni d'Italia

(avv. Giuseppe Martinelli)

Avv. LUIGI BALZO

MANTOVA,
VIA MAZZINI N. 3 I luglio 1938
TEL. 19-51

A S.E.l' On. Avv. IVANOE BONOMI

Piazza della Liebertà, 4
R O M A

Entro il giorno 23 corrente dovrei predisporre ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale avverso delibera podestarile di Ostiglia (approvata dal Prefetto) che nominò la mia cliente JORI ZINA levatrice condotta nella frazione Correggioli e che lamenta omissioni ed errori della Commissione esaminatrice dei titoli per i quali essa avrebbe avuto il diritto alla nomina nel capoluogo nel quale concorso riuscì seconda. Mentre la prego di sapermi dire se Ella accetta l'incarico di controfirmare il ricorso stesso, di presentarlo e discuterlo a suo tempo insieme con me, prego la anche di sapermi dire quale fondo spese doversi dalla cliente farle tenere. Con i distinti ossequi alla Signora, gradisca i miei cordiali saluti.



Roma, 10 luglio 1938

Egregio avv. Balzo,

Rispondo in ritardo
alla sua del 1° luglio, perche ~~assente~~
sono stato assente qualche giorno
da Roma.

Accetto l'incarico di controfirmare
il ricorso di presentarlo e discuterlo
insieme con lei. Il fondo spese
può essere contenuto in £ 400. Mi
mandi presto il ricorso perche
possa ~~fare~~ tempestivamente ~~il~~
~~deposito~~ pagare la somma prescritta
per ricorrere, e depositare in
Segreteria ~~il~~ il ricorso stesso.

È ora richiesta una copia
in carta libera del ricorso e della
delibera impugnata ad uso del Presidente
che assognerà, dopo ^{il} ~~loro~~ esame,
la causa alla 4^a o alla 5^a Sezione.
Cordiali saluti.

Avv. LUIGI BALZO

MANTOVA, 19.7.1938
VIA MAZZINI N. 3
TEL. 19-51

On. Avv. Ivano Bonomi,

Piazza della Libertà 4
Roma

Avevo predisposto l'originale del ricorso al Consiglio di Stato per la cliente Iori Zina di Ostiglia e nel frattempo avanzata istanza alla Commissione di G. P. avanti il Tribunale di qui. Alla udienza di sabato scorso prima di discutere il ricorso si ebbe ufficiale comunicazione da parte del Podestà di Ostiglia, confermata dal rappresentante della R. Prefettura, presente all'udienza, che il Comune di Ostiglia accettando le dimissioni della vincitrice del concorso nominava la cliente nostra in sua vece. Una vittoria insomma prima di dare battaglia. Tanto le comunico per debito professionale e di cortesia significandole nel contempo che rimango sempre in attesa di un suo cenno relativo a quanto dovutole per la noia recatale. Alla mia prossima venuta a Roma ed al primo incontro, se Ella verrà in ferie sul Garda, sarà mio dovere tenerla al corrente della inusitata procedura seguita dalla Commissione esaminatrice del caso Iori e dell'altrettanta premura avuta dalla vincitrice del concorso per ritirarsi in buon ordine. La prego porgere distinti ossequi alla Signora e gradire i miei saluti sempre cordiali e fervidi.

Ann

Luigi Balzo

*Luigi Balzo
militare
della
avv.*

Roma, 27 ottobre '38

Egregio avv. Giuseppe Martinelli,

Rispondo con qualche ritardo - dovuto ~~all~~ al mio definitivo ritorno a Roma - alla sua cortese lettera del 15 ottobre.

Ho preso atto della decisione del ~~sig.~~ notaio Virgilio Previtali e conseguentemente dell'ormai avvenuta chiusura della vertenza.

Leanto alla cifra dei miei onorari e spese - che Ella mi richiede ~~nell~~ con gentile premura nella sua lettera - essa non può che essere modesta, come modesta è stata la ~~la~~ mia opera appena iniziata e ~~solo~~ ormai troncata. Deputo indicarsi in lire duecento.

Spero che in avvenire ~~non~~

si presentava qualche nuova
occasione di collaborare con
Lei; ~~al quale scopo~~
~~mi migliorai subito?~~
e intanto Le invio
i migliori e più cordiali saluti

Avv. Giuseppe Mutinelli
Piazzetta Scala, 5

Verona

AVV. LUIGI MENDINI
AVV. GIUSEPPE MUTINELLI
VERONA
Piazzetta Scala 5

Verona, 17 Settembre 1938 XVI°
Telefono 1634

ECCELLENZA

Come Ella ha suggerito, il Notaio Previtali ha notificato alle Assicurazioni d'Italia un atto diffidandole a provvedere senza ulteriore ritardo alla liquidazione del sinistro.

A sua volta l'Istituto ha notificato al Previtali una controdiffida, con la quale gli fissò un termine di giorni dieci (che scadono il 20 corr.) per accettare quanto esso gli ha offerto per correntezza (!), e cioè un quarto della somma da lui sborsata per il componimento, con dichiarazione che, scorso tale termine, si riserva ogni ragione per contestargli il diritto all'indennizzo, accennando anche ad una incorsa decadenza da tale diritto per aver egli transatto senza il consenso della Società (!)

Non sono riuscito a persuadere il Previtali che simile diffida non può avere alcun valore, e, per accontentarlo, ho dovuto dettergli una lettera di accettazione, sia pure forzata, ma che gli riserva la possibilità di ulteriori trattative.

Tanto Le comunico, nella speranza che Vostra Eccellenza abbia pressimamente la possibilità di appoggiare il mio raccomandato.

Con ossequio, della E.V.

Dev. mo

Giuseppe Mutinelli

Avv. LUIGI MENDINI
Avv. GIUSEPPE MUTINELLI

VERONA
Piazzetta Scala 5

Verona, 15 ottobre 1938
Telefono 1631

ECCELLENZA,

Le Assicurazioni d'Italia, sempre in mala fede, hanno riguardato la ultima lettera del notaio Previtali come una sua accettazione incondizionata e completa alla offerta fattagli nella contro-diffida che gli avevano prima notificato, ed hanno così disposto il pagamento, a liquidazione della vertenza, della quarta parte di quanto egli aveva sborsato.

Il Previtali, erroneamente preoccupato dal timore di perdere, con una ulteriore resistenza, anche questo magro indennizzo, non volle sentire ragione, e, contrariamente al mio avviso, ha incassato la somma offertagli, rilasciandone quietanza liberatoria.

Tanto mi faccio premura comunicare alla E.V., tornando ormai superfluo un ulteriore Suo interessamento.

PregoLa farmi conoscere la cifra dei Suoi onorari e spese ed intanto gradisca i miei ossequi.

Della E.V.

dev/mo.

Mutinelli

Avv. LUIGI MENDINI
Avv. GIUSEPPE MUTINELLI
VERONA
Piazzetta Scala 5

Verona, 5 novembre 1938 XVII^o
Telefono 1631

ECCELLENZA,

Un po' in ritardo - perchè tanto io, quanto il notaio Previtali fummo di questi giorni assenti da Verona - acclude assegno odierno sull'Istituto delle Casse di Risparmio, per Lire 200.= (duecento), a copertura onerari e spese dell'E.V. relative alla vertenza Previtali-Assicurazioni d'Italia.

Con i più devoti essequi, dell'E.V.

vm
G. Mutinelli

PRO MEMORIA

nell'interesse del Notaio Dr. Virgilio Previtali

L'ora defunto Forlani Ascanio fu Romolo, impiegato presso la Cattedra Ambulante di Agricoltura di Verona, aveva procurato al Dr. Alberto Bianchi, di Crema, rappresentante della Ditta Sessa, Cantù e C. di Milano, il collocamento presso vari agricoltori di concimi chimici per un importo rilevante.

Nel giugno 1936 il Dr. Bianchi, eseguendo opportuni controlli, constatò che il Forlani aveva incassato, senza esservi autorizzato, il prezzo di alcune fatture, riferentisi alla suddette somministrazioni, trattenendosene l'importo, ammontante ad oltre 20.000 (ventimila) lire ed inviando alla Ditta cambiali, per eguale somma, da lui falsamente stilate.

I compratori ed il Dr. Bianchi misero alle strette il Forlani e questi, non potendo far fronte all'immediato versamento di quanto si era indebitamente trattenuto, propose di regolare la pendenza entro un triennio, facendo rilasciare intanto al Bianchi dalla moglie sua, signora Maria Dovigo fu Pietro, confessione di debito per la concordata somma di lire 20.000 ed assenso ad iscrizione ipotecaria, sui fondi della stessa in Sossano (Vicenza), per Lire 22.500, a copertura capitale ed accessori.

La proposta venne accettata ed il 28 settembre 1936 il Forlani, quale procuratore speciale della propria moglie Maria Dovigo, con rogito pari data N. 9121 di rep. Previtali, faceva

luogo al riconoscimento di debito e all'assenso alla ipoteca suindicata.

Il 21 giugno 1937 il Forlani - che, nel frattempo aveva puntualmente corrisposto al Dr. Bianchi le rate di interessi, - venne a morte e, qualche tempo dopo, la vedova, sig. Dovigo, esaminando alcune carte del marito, ebbe sentore dell'obbligazione assunta, per suo conto e nome, da lui. Recatasi il 1° settembre detto anno nello studio del pre nominato Notaio, prese visione della procura speciale, di cui al rogito 28 settembre 1936 N. 9118 di repertorio dello stesso Notaio, disconoscendone esplicitamente la firma e il contenuto.

Fu così che il Dr. Previtali dovette riconoscere di essere stato abilmente ingannato dal Forlani, il quale, con una messa in scena insospettabile, gli aveva presentato altra donna come sua moglie e, col pretesto che la stessa non avrebbe potuto intervenire alla stipulazione dell'atto, le fece rilasciare la procura speciale di cui sopra.

Essendo il Previtali assicurato contro il rischio di responsabilità civile per danni a terzi per un ammontare di Lire 25.000 presso le Assicurazioni d'Italia, giusta polizza 6 aprile 1935 N. 700179 - nella quale è riconosciuto esplicitamente che l'assicurazione copre, fra altro, la responsabilità del Notaio verso i propri clienti e verso i terzi per errori di fatto, comprendendo fra questi anche "quello sulla identità personale del, "contraente in atto pubblico, quando il Notaio affermi nell'at-

"di essere personalmente certo della identità personale del
"contraente" - ipotesi verificatasi nel caso Dovigo - a mezzo
di lettera raccomandata 11 settembre 1937 N.1279, denunciò al
sinistro all'Istituto Assicuratore, chiedendo di essere solle-
vato dal pagamento di quanto sarebbe occorso per ottenere dal
Dr.Bianchi la cancellazione della ipoteca che egli aveva iscrit-
ta sui beni della Dovigo.

Questa lettera rimase senza riscontro.

Il 12 settembre successivo, avendo la Dovigo trasmessa al
Dr.Previtali copia di lettera con la quale il Dr.Bianchi recla-
mava da lei il pagamento del semestre scaduto di interessi, sot-
te minaccia di azione per risoluzione del contratto, lo stesso
Dr.Previtali, con altra raccomandata, insistette presso la Dire-
zione della Società per la pronta liquidazione del sinistro.

Anche questa lettera non ebbe esito diverso dalla prece-
dente. Solo in via ufficiosa l'Ispettore di zona della Società
assicuratrice, Avv.Guido Tarozzi, fece noto al Previtali che lo
Ufficio Legale dell'Istituto era d'avviso di resistere, anche
in via giudiziaria, alle pretese della Dovigo e del Bianchi, in
quanto riteneva che alla prima potesse efficacemente opporsi
che essa, quale erede pura e semplice del marito, era tenuta
a soddisfare alla obbligazione di lui, e che al secondo potesse
obbietersi che la nullità del rogito, da lui stipulato col
Forlani, non gli sarebbe riuscita di danno, perchè il suo credi-
to non era stato concesso in vista della ipoteca che ne garantiva

il soddisfacimento, ma era stata costituita in precedenza alla garanzia, e senza che questa gli fosse stata promessa.

Senonchè, non avendo il Ferlani lasciata alcuna sostanza, e quindi non essendo la Devige in possesso di alcuna attività ereditaria, essa è sempre in tempo di rinunciare alla successione e di esimersi così dal risarcire il Bianchi.

Questi poi ha dato la prova che, in difetto della garanzia ipotecaria, avrebbe potuto esigere, dagli acquirenti dei cenciami, il reiterato pagamento della fattura per clausola contrattuale esplicita.

Non avendo la Devige corrisposte dopo la morte del marito al pagamento degli interessi, il Dr. Bianchi, con atto 26 novembre 1937 N. 2586 e 2587 di rep. Avancini, notificava alla stessa coppia esecutiva del rogito 28 settembre 1936 N. 9121 Previtali e precetto immobiliare per il pagamento di Lire 20889.75, oltre gli accessori, sotto minatoria di subastazione degli immobili colpiti dalla ricordata ipoteca, dopo trascorsi inutilmente trenta giorni da tale atto.

A sua volta, con atto 21 dicembre successivo, N. 2761 delle stesse Ufficiali Giudiziarie, la Sig. Devigo citò il Dr. Bianchi ed il Dr. Previtali a comparire il 14 gennaio successivo davanti al Tribunale di Vicenza per sentir dichiarare la nullità della ipoteca e del precetto, nonché della relativa trascrizione, per sentir ordinare al Dr. Bianchi di cancellare e di annotare di inefficacia rispettivamente tale ipoteca e precetto, autorizzar

ta in difetto essa attribuisce a provvedere direttamente a tali formalità, e, infine, per sentir dichiarare il Previtali responsabile civilmente della formazione dei rogiti 28 settembre 1936 N. 9118 e 9121 di suo repertorio, tenute esse Notaio a rifondere ad essa Dovigo ogni danno derivatole e derivabile dalla formazione dei rogiti medesimi, spese rifuse.

Copia di tale atto venne subito trasmessa al Previtali, con raccomandata 22 dicembre 1937, all'Istituto assicuratore, sollecitandolo a dargli, in conformità al patto 8° delle condizioni di polizza, le istruzioni circa il sistema di difesa da seguire.

Prive di riscontro, nella imminenza della data di sua comparizione in giudizio, il Dr. Previtali sollecitò l'Istituto a comunicargli le richieste istruzioni e il 12 gennaio 1938 ricevette, finalmente, un telegramma così concepito: "Diamo istruzioni a Tarezzi per sua difesa giudizio", ma costui nulla ebbe a comunicare all'interessato, eccetto che la Società aveva aderito a nominargli a difensore l'Avvocato che egli aveva preposto.

All'udienza 14 gennaio p.p. del Tribunale di Vicenza l'attrice, decisa a proporre querela di falso contro il rogito contenente la procura speciale, formulò l'interpellanza di rito verso il Dr. Bianchi, e il Presidente emise subito Ordinanza con la quale fissava a costui il termine del 4 febbraio successivo per rispondere, e, alla stessa attrice, il 12 mese medesimo quale ultimo giorno per proporre la querela di falso, ordinando,

in pari tempo al Dr. Previtali di depositare in Cancelleria il documento originale impugnato.

Davanti all'ostinato mutismo della Società e davanti alla possibilità - sancita dall'art. 308 ccd. proc. civ. - di essere sottoposto a procedimento penale, che, agli occhi del profani, avrebbe potuto menomare la sua fama di professionista integerrimo, il notaio Previtali si trovò costretto, suo malgrado, a definire a qualunque costo la pendenza con la Dovigo e col Bianchi.

Prima però fece un ultimo passo verso l'Istituto assicuratore, inviando a Roma, presso la Direzione Generale, il suo legale, per farle presente l'assoluta necessità di tacitare i danneggiati prima della scadenza del termine suaccennato.

Il Direttore Generale - Scad'Uff. Arcidiacono - si convinse senza difficoltà del fondamento della richiesta, e, autorizzando il Previtali a trattare con le controparti, dispose che l'Ispettore di zona, avv. Marozzi, assistesse al convegno. Soggiunse però che la Società, sempre attendendosi al parere del suo Ufficio Legale, sarebbe concorsa per equità nel risarcimento del danno con somma non superiore alle Lire 5.000, ritenendo giusto che ciascuna parte - Dovigo, Bianchi, Previtali - dovesse assumersi il terzo della differenza.

Naturalmente a tale proposta di liquidazione non seguì alcuna accettazione da parte del mandatario del Previtali, sia perchè la misura del compenso offerta dall'Istituto non era confor-

me alle alle condizioni di polizza, sia perchè l'avvocato non aveva alcuna autorizzazione del cliente in proposito, essendosi egli recato a Roma al fine precipuo ed urgente di provocare l'autorizzazione della Società alla definizione stragiudiziale della lite, senza la quale autorizzazione l'eventuale componimento avrebbe importato, per l'art. 8 delle clausole del contratto, rinuncia all'assicurazione ed esonere dell'Istituto da ogni garanzia.

All'indomani del suo ritorno da Roma, e precisamente l'8 febbraio p.p., il legale del Previtali richiese, con lettera espresso, alla Direzione della Società conferma scritta della autorizzazione verbale avuta, avvertendo che le trattative con i danneggiati si sarebbero svolte il 10 stesso mese, ed insistendo anche affinchè l'Istituto si accollasse almeno il 50% di quanto il Previtali avrebbe dovuto sborsare.

More solito, la Direzione non rispose. Solo in data 11 febbraio - e cioè quando i danneggiati erano stati già tacitati a spese del Previtali - spedì una lettera di riscontro, nella quale si limitò ad informare di aver dato istruzioni all'Ispettore Tarozzi "affinchè collabori con Lei alla sistemazione di questa vertenza in base agli accordi (?) verbalmente conclusi nella Sua visita a Roma".

Comunque il Tarozzi, avvertito in tempo dalla sua Direzione, intervenne alla seduta, nella quale la vertenza fu composta dietro pagamento, dal Previtali al Bianchi, di Lire 24200, a saldo

capitale, interessi e spese.

In quella seduta è risultato - e l'Ispettore Tarozi ha accertato di averne fatto oggetto di suo rapporto alla Direzione - che il Dr. Bianchi, se gli fosse mancata la garanzia ipotecaria offerta dal Furlani, avrebbe potuto costringere gli acquirenti dei conciami, per clausola contrattuale espressa e per splvibilità degli stessi, a rinnovare il pagamento delle fatture, che, senza autorizzazione, erano state da essi pagate nelle mani del Furlani. Il danno quindi denunciato da Bianchi non era più discutibile.

Ciò Nonostante la Società, lungi dal liquidare il sinistro nella misura dovuta, comunicò al Tarozi che se il Previtali avesse rifiutato di ricevere a saldo la somma offertagli, sarebbe stato considerato decaduto dall'assicurazione, giusta il citato art.

8, per aver egli definito la vertenza senza il consenso della Società (!!!).

Questo atteggiamento inqualificabile dell'Istituto è, per di più, in conflitto con un'appendice alla polizza, ove è inserita la seguente clausola: "I danni saranno ordinariamente risarciti senza bisogno di sentenza passata in giudicato. Eccezionalmente - e caso per caso, ove ciò sia opportuno - la Società assicuratrice richiederà la definizione e liquidazione giudiziaria del danno, ma in tal caso il notaio, accettando l'intervento della Società limitatamente al 50%, potrà richiedere la liquidazione stragiudiziale del sinistro".

E questa clausola, evidentemente, deve essere rispettata.

CLAUSOLE DEL CONTRATTO D'ASSICURAZIONE

citare nel Pro-Memoria

Art.8 delle Condizioni generali di polizza;

Se, senza il concorso od il consenso esplicito della Società Assicuratrice, l'Assicurato abbia convenuto transazione, riconoscimento o determinazione di diritto ad indennizzo, tale procedimento dovrà considerarsi come rinuncia da parte dell'Assicurato stesso al beneficio dell'assicurazione, e la Società Assicuratrice, pertanto, sarà esonerata da ogni garanzia.

L'eventuale difesa legale od extra legale dell'Assicurato sarà condotta sotto la direzione della Società Assicuratrice, sempre però in nome e per conto dell'Assicurato stesso, a meno che la società intenda rinunciare a tale suo diritto.

=====

Estratto delle condizioni particolari della Polizza Speciale "STUDI NOTARILI"

La polizza di assicurazione della Responsabilità Civile dei Notai copre i seguenti rischi:

a) la responsabilità che il Notaio assume verso i propri clienti o terzi per errori di fatto o di diritto, omissioni od inesattezze commesse dal Notaio stesso oppure dai propri diretti dipendenti nell'esercizio

delle sue funzioni Notarili, o nell'occasione di atti del proprio Ministero, o di formalità da compiersi, prima, durante o dopo il ricevimento degli atti stessi, oppure nelle notifiche alle quali sia obbligato o delle quali Egli sia ordinariamente incaricato.

b)..... (omissis)

I danni saranno ordinariamente risarcibili senza bisogno di sentenza passata in giudicato. Eccezionalmente - e caso per caso, ove ciò sia opportuno - la società assicuratrice richiederà la definizione e liquidazione giudiziaria del danno, ma in tal caso il Notaio, accettando l'intervento della società limitatamente al 50%, potrà richiedere la liquidazione stragiudiziale del sinistro.

(omissis)

A chiarimento del comma a) della condizioni particolari di polizza si dichiara che "è compreso tra gli errori di fatto quello sulla identità personale del contraente in atto pubblico, quando il Notaio affermi nell'atto stesso di essere personalmente certo della identità personale del contraente, ovvero di detta identità si sia accertato per mezzo di due fidejacenti da Lui conosciuti".

=====